



Cassa Edile
CEDAIER

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro

Protocollo Numero 125986 - Comunicazione n. 0391 del 24.09.2021

Promemoria regole Casse Edili per avvio congruità della manodopera

Si allega la Com. 792 con la quale la CNCE ha ribadito le regole che le Casse Edili devono adottare, in previsione dell'avvio della verifica della congruità della manodopera nei cantieri che partirà dal prossimo 1° novembre.

La circolare è dettagliata e chiara e si concentra sulle ore da indicare nelle denunce mensili che, nel corso dell'anno solare, devono rispettare il CCNL.

Nello specifico le ore di ferie e permessi retribuiti non possono essere superiori rispettivamente a 160 e 88 nel corso dell'anno ma **soprattutto, le ore di assenza non retribuite non possono essere superiori a 40 nell'anno solare.**

In caso di superamento di tale limite l'Impresa è tenuta a chiarire alla Cassa Edile, le motivazioni di tale fenomeno che in genere è collegato a richieste particolari e contingenti dei dipendenti.

Diversamente, la Cassa Edile deve richiedere all'impresa, il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate e mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.

A tal proposito, si consiglia di adottare, a prescindere dal superamento o meno delle 40 ore annuali di assenza non retribuita, un **modello di richiesta che il dipendente deve compilare e sottoscrivere** e che **l'Impresa è tenuta a presentare alla Cassa edile laddove la stessa riscontri il superamento del limite imposto dai CCNL.**

A tal proposito, alla presente, si allega il modello **Mod. 116.**

E' evidente che gli accordi nazionali stipulati tra tutte le parti sociali ed anche quelli sottoscritti da CNCE con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l'Ispettorato del Lavoro, vadano sempre più nella direzione del rispetto controllato delle regole, a garanzia di una sana e leale concorrenza tra le Imprese del settore edile.

Alle Casse viene sempre più affidato il controllo dell'applicazione di tali regole e pertanto, dopo una fase iniziale di "tolleranza", a partire da gennaio 2022, il caricamento delle denunce mensili su Soldo segnalerà il superamento dei limiti previsti ed impedirà l'invio della denuncia senza la presentazione di adeguate giustificazioni comprovate dalla presentazione del modello 116.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli

Cassa Edile Emilia Romagna

via Maestri del Lavoro d'Italia 129, Forlimpopoli (FC)
Tel. 0543 745832 - Fax 0543 745829 - www.cassaer.org
Codice Fiscale 92043580379 - P.IVA 04047300407



Prot. 10541/p/cv

Roma, 22 settembre 2021

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 792

Oggetto: avvio congruità della manodopera - Promemoria Regole Casse Edili/Edilcasse

In vista del prossimo avvio della verifica della congruità della manodopera nei lavori edili, fissata dall'art. 6 del DM n. 143/2021, per tutti i lavori denunciati a partire dal prossimo 1 novembre 2021 e alla luce del ruolo centrale che assumono le Casse, la scrivente ritiene fondamentale ricordare a tutte le Casse Edili/Edilcasse del territorio l'importanza di procedere costantemente nel garantire il rispetto delle regole fissate nel tempo dalle parti sociali del settore, anche al fine di garantire **un'omogeneità di comportamenti al livello nazionale**, tale da concorrere ad assicurare la regolarità e la leale concorrenza sul mercato.

Di seguito si intende, pertanto, ricordare il rispetto di alcuni principi cardine del sistema dettati nel tempo dalla parti sociali che meritano una particolare attenzione.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, si ricorda che, da ultimo, anche nell'ambito della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015 in tema di Durc viene ripreso **il principio del rispetto delle ore**, in virtù del quale (come già più volte sancito dalle parti sociali):

1. *condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non- non inferiore a quello contrattuale;*
2. *la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate, comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese;*
3. *il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell'orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto.*

Fermo restando, infatti, le esimenti di cui all'articolo 29 della legge 341/95, per i **permessi non retribuiti** l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 40 ore annue

per anno civile. Per i **permessi retribuiti** l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 88 ore annue da usufruire non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello della maturazione. Per le **ferie** l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 160 ore per anno solare. In caso di superamento del tetto massimo delle esimenti come sopra riportate la Cassa Edile /Edilcassa è tenuta a chiedere chiarimenti all'impresa, così come, a titolo esemplificativo, in caso di imputazione delle ore non lavorate con causale "assenza ingiustificata".

Nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile/Edilcassa esaurienti spiegazioni in merito al mancato rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all'impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese. In caso di mancato assolvimento, l'impresa è irregolare e la Cassa procede alla segnalazione dell'irregolarità in BNI.

A tal fine le Casse dovranno dotarsi di sistemi di controllo e di filtraggio delle ore (con riferimento all'anno civile) che garantiscano il rispetto delle suddette regole.

Si ricorda altresì che la **sospensione di attività** deve essere segnalata tempestivamente dall'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa, con il modulo di denuncia relativo al mese d'inizio della sospensione. Qualora ciò non avvenga la Cassa invita l'impresa a motivare e, in difetto, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla Delibera n. 2/2015, procede alla segnalazione di irregolarità.

Si sottolinea, inoltre, la necessità di porre la massima attenzione **all'impresa che non abbia cantieri attivi** ed ai **Consorzi o Società consortili con personalità giuridica e senza dipendenti operai**, ottemperando alle previsioni della suddetta Delibera n. 2/2015, in tema di iscrizione con indicazione della causa della mancata effettuazione delle denunce, con l'impegno a procedervi non appena iniziata una attività con dipendenti operai (primo caso) e dell'iscrizione in posizione inattiva (secondo caso – consorzio o società consortile).

Infine, si rammenta che nei casi di mancato rispetto della normativa contrattuale sulla **trasferta**, ovvero di versamento contributivo a Cassa Edile/Edilcassa diversa da quella prevista per contratto, le Casse potranno segnalarlo alla CNCE per le opportune verifiche del caso.

Si ricorda, inoltre, l'importanza delle modalità, più volte espresse dalla stessa CNCE, con riferimento alla funzione istituzionale che ricoprono le Casse nell'ambito del **recupero dei crediti dalle stesse vantati**.

In particolare, si rammenta la validità a tutt'oggi dei criteri orientativi per le procedure di recupero dei crediti, forniti con la comunicazione CNCE n. 325 del 2007 (in caso di mancata denuncia, mancato versamento, sollecito, diffida, affidamento pratica a legale) e si ribadisce **che è compito istituzionale delle Casse attivarsi per il recupero degli importi dovuti e non versati, sulla base del mandato ricevuto da impresa e lavoratore**.



Consapevoli delle criticità, più volte segnalate, circa la rilevanza dell'importo delle spese legali collegate ai recuperi del credito e, fermo restando, che questo non può costituire un deterrente all'azione della Cassa, si invitano le Casse, come già più volte evidenziato, a rafforzare la cooperazione sul territorio, eventualmente condividendo i legali con i quali alcune Casse hanno già avuto positive collaborazioni e, ove necessario, anche alla luce della comunicazione CNCE n. 668/2019, segnalare le persistenti criticità da portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della CNCE.

La scrivente Presidenza intende, inoltre, porre l'attenzione sull'importanza a livello nazionale di procedere in maniera omogenea con riferimento alla concessione di **rateizzazioni per il recupero dei crediti vantati nei confronti delle imprese**.

A tal proposito si rammentano le regole fissate dalle parti sociali con Accordo e relativo Addendum del 10 settembre 2020, cui hanno dato seguito anche diverse Comunicazioni della CNCE. Anche in tal caso interventi e gestione uniforme sul territorio sono alla base della garanzia di regolarità e lotta all'elusione.

Si richiama, inoltre, l'attenzione in merito alle procedure concorsuali, con particolare riferimento al **fallimento**, rispetto al quale è opportuno sottolineare l'importanza della tempestiva insinuazione al passivo della Cassa per il recupero di quanto a essa spettante sia con riferimento ai crediti dei lavoratori che ai contributi.

Infine, ma non in ultimo, si sollecitano le Casse Edili/Edilcasse, anche alla luce delle intese sottoscritte con le DTL per lo scambio informativo, ad un attento monitoraggio delle **notifiche preliminari** e, nei casi di lavori edili che coinvolgano imprese non iscritte, a inoltrare tempestiva segnalazione alle stazioni appaltanti e alla DTL stessa ai fini delle opportune verifiche.

Si invitano, pertanto, le Casse in indirizzo ad una **puntuale osservanza delle regole sopra richiamate** e, nel ringraziare per la consueta collaborazione, si ricorda che la direzione della CNCE rimane a disposizione per tutti i chiarimenti e gli approfondimenti del caso.

Cordiali Saluti

Il vicepresidente
Antonio Di Franco

Il Presidente
Carlo Trestini



Cassa Edile CEDAIER

Modello 116 rev. 0 del .24.09.2021

Richiesta Dipendente per assenze non retribuite

Con la presente il dipendente
nato a Il/...../..... , avendo
usufruito dei premessi e delle ferie disponibili,

chiede

di assentarsi dal lavoro, **utilizzando ore di assenza non retribuita** nel periodo che
va da/...../..... a/...../..... per il seguente motivo:

.....
.....

Il sottoscritto concede all'Impresa di inviare, alla Cassa Edile competente, la
presente richiesta, ai fini del controllo e del rispetto del CCNL Edilizia.

.....li.....

in fede

Timbro e firma Impresa
per accoglimento domanda _____



Cassa Edile Emilia Romagna
via Maestri del Lavoro d'Italia 129, Forlimpopoli (FC)
Tel. 0543 745832 - Fax 0543 745829 - www.cassaer.org
Codice Fiscale 92043580379 - P.IVA 04047300407

